

SELEZIONE DI UNO (1) RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – ART. 24 COMMA 3 LETT. a) LEGGE 30 DICEMBRE 2010 N. 240, EMANATA CON D.R. N. 467 DEL 19/06/2025 - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE "MAURIZIO SCARANO"

Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD): 09/IIND-08 – Ingegneria dell'Energia Elettrica

Settore Scientifico-Disciplinare: IIND-08/B – Sistemi Elettrici per l'Energia

(Ex D.M. 855/2015 Settore Concorsuale: 09/E2 – INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA - Settore Scientifico-Disciplinare: ING-IND/33 – Sistemi Elettrici per l'Energia)

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E MODALITA' DELLA PROCEDURA

Per quanto concerne la valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, da concludersi con un motivato giudizio analitico, la Commissione prende atto che deve attenersi ai criteri e ai parametri, fissati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011 e richiamati nell'art. 5 del Bando, che di seguito si riportano.

"Art. 2 (Valutazione dei titoli e del curriculum):

1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato."

"Art. 3 (Valutazione della produzione scientifica):

1. Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:
- a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) «impact factor» totale;
 - d) «impact factor» medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)."

Per quanto concerne la determinazione delle modalità e dei criteri per l'effettuazione della discussione pubblica sui titoli e sulla produzione scientifica, la Commissione si atterrà ai criteri e ai parametri fissati nell'Articolo 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011, sopra citato. In particolare, considerate le caratteristiche del Settore concorsuale oggetto del Bando, la Commissione delibera che la valutazione terrà conto dei seguenti criteri:

- a) dottorato di ricerca (massimo 6 punti);
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero (massimo 5 punti);
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (massimo 6 punti);
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi (massimo 5 punti);
- g) titolarità di brevetti (massimo 1 punto);
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (massimo 4 punti);
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (massimo 3 punti).

Per quanto concerne la determinazione delle modalità e dei criteri per l'effettuazione della prova orale volta all'accertamento della adeguata conoscenza della lingua straniera, prevista dal Bando, la Commissione delibera che la conoscenza verrà accertata mediante lettura e traduzione di un estratto proveniente da un articolo in lingua inglese pubblicato su una rivista scientifica. La prova orale sarà valutata fino a un massimo di 10 punti, sulla base della capacità di lettura e traduzione.

Per quanto concerne il punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, da attribuire al termine della discussione pubblica, la Commissione si atterrà ai criteri e ai parametri fissati nell'Articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 243 del 25 maggio 2011, sopra citato. In particolare, la Commissione delibera che alle pubblicazioni verranno attribuiti massimo 60 punti, così ripartiti:

- a) pubblicazione in rivista Q1: massimo 5 punti
- b) tesi di dottorato: massimo 5 punti
- c) pubblicazione in rivista Q2: massimo 3 punti
- d) pubblicazione in atti di congresso: massimo 2 punti
- e) pubblicazione in rivista Q3: massimo 2 punti